

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA (CISOM) E L'A.P.N.E.C. (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili)

Nell'anno duemiladiciasette il giorno 01 del mese di Marzo (01.03.2017) con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue tra:

da un parte il CISOM, Ente pubblico di diritto melitense strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, specificatamente dedicato alle attività nel campo del soccorso, dell'assistenza e della formazione ed iscritto nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile (nota prot. DPC/VRE/41525 del 16/8/2006) a seguito di accordo internazionale stipulato in data 28 gennaio 1991 tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1991 – supplemento ordinario) nella persona di Narciso Salvo di Pietraganzili, Presidente della Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta con sede in Roma, piazza del Grillo n. 1, per il quale interviene il Col. Alfredo CARMELITA, Responsabile della Scuola Nazionale per le Unità Cinofile da Soccorso del Cism, nella sua qualità di delegato dal Presidente della Fondazione Cism;

e dall'altra l' A.P.N.E.C. (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili), che trova rappresentanza espressa in tutte le Regioni Italiane, che riunisce Educatori Cinofili disciplinati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 ed è inserita, dal Ministero dello Sviluppo Economico, fra le Associazioni abilitate al rilascio ai propri iscritti dell'Attestato di Qualità dei Servizi, e che con Decreto del Ministero della Giustizia è inserita nell'elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale secondo quanto disposto dall'art. 26 D.Lg. 9.11.2007 n. 206, nella persona del suo Presidente dr. Alessandro Bindi che agisce non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione;

Premnesso che

Il presente accordo agisce nel rispetto delle finalità proprie dei due Enti e delle loro autonomie gestionali, nella prospettiva di rafforzare i legami di collaborazione fra le organizzazioni cinofile che operano sul territorio nazionale, per migliorare la professionalità dei tecnici del settore cinofilo e la diffusione della cinofilia;

Tanto premesso convengono quanto segue:

Punto 1

Il CISOM, Scuola Nazionale per le Unità Cinofile da Soccorso, e l'A.P.N.E.C. riconoscono le rispettive realtà, gli statuti, i regolamenti ed i rispettivi codici deontologici.

Punto 2

Il CISOM, Scuola Nazionale per le Unità Cinofile da Soccorso, individua nell'A.P.N.E.C. quale realtà professionale-sindacale di riferimento per i Professionisti operanti nel settore cinofilo.

Punto 3

L'A.P.N.E.C. riconosce nel CISOM, Scuola Nazionale per le Unità Cinofile da Soccorso, quale Scuola di alta formazione, con conseguente riconoscimento della specifica qualifica da essa rilasciata. Da questo consegue la possibilità di inserimento dell'operatore da questa formato (per le proprie Unità Cinofile di Soccorso ed Unità Cinofile in Emergenza), in possesso di qualifica Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. e che ne faccia esplicita richiesta, all'interno dell'elenco che raggruppa gli Operatori per Fini Sociali così come indicato all'art. 2 comma 2 del proprio Statuto;

Punto 4

Le attività formative organizzate dal CISOM, Scuola Nazionale per le Unità Cinofile da Soccorso e dall'A.P.N.E.C. daranno luogo al reciproco riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua sulla base dei criteri stabiliti dal "Regolamento per la Formazione" dei rispettivi Organismi.

Punto 5

L'A.P.N.E.C. ed il CISOM Scuola Nazionale Cinofila riconosceranno reciprocamente ai soci dell'altra Associazione le agevolazioni di tipo economico riconosciute ai propri soci per tutte le attività formative da loro organizzate.

Punto 6

Eventuali irregolarità nell'applicazione del presente accordo daranno diritto ai firmatari delle due Organizzazioni di richiedere adeguate verifiche, che potranno dar luogo a provvedimenti sino alla sospensione della validità del protocollo d'intesa.

Punto 7

Il presente protocollo di intesa non comporta oneri per le parti ed è valido per anni uno (1), con decorrenza dal 01 marzo 2017 e si riterrà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Roma li 01.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto



(timbro e firma)

(timbro e firma)

Si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



(timbro e firma)

(timbro e firma)